

TRASFERIMENTO INPGI 1 IN INPS - FAQ FNSI -

Cosa ha stabilito il legislatore, con la legge di bilancio 2022 (L. 234/2021)?

La legge di bilancio (comma **103**), ha previsto che - al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti - con effetto **dal 1° luglio 2022**, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.

Cosa succede alle pensioni dei giornalisti?

Il regime pensionistico (ex comma **104**) dei soggetti di cui sopra, è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

- a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l'INPGI;
- b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Cosa succede a chi ha maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti pensionistici INPGI?

Fermo restando quanto sopra, ai fini del diritto al trattamento pensionistico (ex comma **106**) i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l'INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.

Cos'è il massimale contributivo?

È il **tetto retributivo** oltre cui il reddito percepito non è soggetto a contribuzione previdenziale. Lo stesso - che si rivaluta annualmente in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita - è stato inserito nel sistema previdenziale generale dalla legge 335/1995 (Riforma Dini), che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo ed è fissato, **per l'anno 2022, a € 105.014,00.**

Come si applica il massimale contributivo ai giornalisti assicurati all'INPGI?

Fermo restando quanto sopra, (ex comma 105) ai giornalisti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI per i quali il **primo accredito** contributivo decorre in data compresa **tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016**, **non si applica** il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il meccanismo del massimale contributivo di cui alla suddetta disposizione - invece - **si applica ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016**, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.

Pertanto - in sintesi - se alla data del 1° luglio 2022, l'ultimo contributo risulti accreditato presso la Gestione Sostitutiva dell'AGO dell'INPGI (ancorché contestualmente ad altra gestione pensionistica) si avranno tre diverse ipotesi:

IPOTESI	MASSIMALE CONTRIBUTIVO
<i>1. Se risulta contribuzione accreditata presso l'ex INPGI tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016</i>	NO
<i>2. Se risulta contribuzione accreditata presso l'ex INPGI post 31 dicembre 2016 (con presenza di anzianità contributiva in qualsiasi altra gestione tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016)</i>	NO
<i>3. Se risulta contribuzione accreditata presso l'ex INPGI post 31 dicembre 2016 (in assenza di anzianità contributiva in qualsiasi altra gestione ante 1° gennaio 2017)</i>	SI

Infine, se alla data del 1° luglio 2022 l'ultimo contributo risulta accreditato presso una gestione diversa dalla Gestione Sostitutiva dell'AGO dell'INPGI, si applicano in materia di massimale contributivo le regole ordinarie di cui alla legge n. 335/95.

Cos'è il Comitato di integrazione Inpgi-Inps?

È quell'organismo bilaterale INPS-INPGI previsto all'articolo 1, comma 113 della L. 234/2021 composto:

- dal Direttore generale INPGI;
- tre dirigenti dell'INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021;
- quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal Direttore generale dell'INPS con il compito di pervenire all'unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022.

Lo stesso si è insediato il 15 marzo 2022 ed ha lavorato all'analisi degli aspetti tecnici di maggior rilievo per individuare interventi risolutivi nel passaggio dall'INPGI 1 all'INPS.

Cos'è il POLO NAZIONALE INPGI1?

È la struttura operativa INPS di prossima attivazione (presso la Filiale metropolitana di Roma Flaminio) competente in materia di prestazioni pensionistiche, previdenziali e creditizie, per i titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso INPGI 1 ed iscritti al FPLD con evidenza contabile separata. Rientrano nelle competenze del Polo:

- la gestione delle denunce contributive e alimentazione dalla posizione assicurativa per periodi fino al 30 giugno 2022;
- la gestione dei crediti contributivi;
- la gestione dei verbali ispettivi;
- la gestione delle domande di contribuzione volontaria;
- le prestazioni pensionistiche e previdenziali;
- la gestione delle domande di riscatto e di ricongiunzione ai fini pensionistici, di contribuzione volontaria e di contribuzione figurativa;
- la definizione del primo pagamento dei trattamenti pensionistici;
- le pensioni in regime internazionale (in regime UE e di convenzione bilaterale);
- la gestione processi di recupero su pensioni;
- la gestione delle pensioni pagate all'estero;
- l'assistenza fiscale 730/4;
- l'emissione CU 2022;
- i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione straordinaria;
- le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in regime internazionale;
- la gestione richieste Linea INPS e attività di consulenza;
- l'istruttoria dei ricorsi amministrativi.

Cosa ha previsto il legislatore per la struttura dell'INPGI 1?

Il comma **110** della legge di bilancio ha previsto che - al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite dall'INPGI all'INPS - **un contingente di personale INPGI di massimo 100 unità**, individuato, nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere, è **inquadrato presso l'INPS**.

La procedura di selezione doveva completarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto che doveva essere emanato(ex comma **111**) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, che ne definisce - in conformità ai principi inerenti le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni stabiliti dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, - le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione, nonché la tabella di comparazione applicabile ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale selezionato, fermo restando che i dipendenti provenienti dall'INPGI mantengono il

trattamento economico fisso percepito alla data dell'inquadramento e – come da disciplina generale - caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell'INPS, è riconosciuto, per la differenza, un *assegno ad personam*, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Tuttavia, il decreto interministeriale che doveva essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, è stato emanato il 30 giugno 2022. Circostanza che ha reso necessario il secondo accordo operativo INPGI-INPS.

Cosa succede ai trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni?

Come disposto dal comma **108** della Legge di bilancio 2022, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al **31 dicembre 2023**, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo.

A decorrere dal **1° gennaio 2024** si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Pertanto:

- **Dal 01/07/2022 al 31/12/2023:** nei confronti di titolari di rapporto di lavoro dipendente di tipo giornalistico continua a trovare applicazione la disciplina statutaria e regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022 con esclusivo riferimento ai trattamenti di disoccupazione e cassa integrazione guadagni e, conseguentemente, i datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento dei relativi obblighi contributivi secondo la medesima disciplina.
- **Dal 01/01/2024:** invece, con riferimento alle contribuzioni dovute per il finanziamento dei trattamenti di disoccupazione e cassa integrazione guadagni si applicherà integralmente la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Nello specifico, come verranno gestiti i trattamenti di integrazione salariale straordinaria relativi alla mensilità di giugno 2022 o a mensilità precedenti?

1. **In caso di prestazioni autorizzate a pagamento diretto**, i datori di lavoro già autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietà a pagamento diretto, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa entro la data del 30 giugno 2022, devono continuare a inviare all'INPGI le **denunce DASM** (Denuncia Aziendale su Supporto Magnetico) nei termini e secondo le modalità in uso. Il predetto Istituto provvede all'elaborazione delle denunce, aggiornando l'estratto contributivo dei lavoratori interessati, e trasmette gli esiti delle lavorazioni all'INPS che dispone il relativo pagamento.
2. **In caso di prestazioni autorizzate a conguaglio**, i datori di lavoro già autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietà, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa entro la data del 30 giugno 2022, devono continuare a inviare all'INPGI le **denunce DASM** (Denuncia Aziendale su Supporto Magnetico) nei termini e secondo le modalità in uso. Il predetto Istituto

provvede all'elaborazione delle denunce, aggiorna l'estratto contributivo dei lavoratori e comunica ai datori di lavoro interessati l'ID Compensazione.

Cosa succede ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria con scadenza successiva al 30 giugno 2022?

I datori di lavoro destinatari di decreti ministeriali che autorizzano periodi di integrazione salariale straordinaria con scadenza successiva al 30 giugno 2022, devono inviare, sia in caso di pagamento diretto che in caso di conguaglio, per il periodo residuo decorrente dal 1° luglio 2022, un'apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura "CIG Straordinaria e Deroga" accessibile dal "Portale Aziende, Consulenti e Associazioni di categoria", "Servizi per aziende e consulenti", funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito www.inps.it. I datori di lavoro destinatari di più decreti in ragione delle diverse testate giornalistiche pubblicate devono presentare una domanda per ciascun decreto e per ciascuna unità produttiva indicata nel decreto stesso. Inoltre, qualora il Ministero autorizzi, con il medesimo decreto, il trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore sia del personale giornalistico che di quello poligrafico (impiegati e operai), il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto due diverse domande, distinguendo rispettivamente i lavoratori beneficiari.

Come saranno gestiti i trattamenti di integrazione salariale straordinaria concessi con decreti ministeriali adottati a partire dal 1° luglio 2022?

La gestione dei decreti di concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietà, adottati dal competente Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a partire dal 1° luglio 2022, è di esclusiva competenza dell'INPS, a prescindere dal periodo autorizzato. Pertanto, i datori di lavoro devono inviare un'apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura "CIG Straordinaria e Deroga" accessibile dal "Portale Aziende, Consulenti ed Associazioni di categoria", "Servizi per aziende e consulenti", funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito www.inps.it.

Cosa cambia in materia di Fondo di garanzia per il TFR e i crediti relativi alle ultime tre mensilità di retribuzione?

A seguito del trasferimento all'INPS della funzione previdenziale svolta dall'INPGI, a decorrere dal 1° luglio 2022 l'INPS diviene competente per la gestione del Fondo di garanzia istituito dall'articolo 2 della legge n. 297/1982, riguardo alle seguenti categorie di lavoratori: giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Pertanto, a partire da tale data, le domande da parte dei suddetti lavoratori devono essere presentate esclusivamente in via telematica, direttamente dall'utente, attraverso il sito www.inps.it utilizzando il servizio "Fondi di garanzia – Domanda (cittadino)". La competenza per l'istruttoria è determinata sulla base della residenza del lavoratore risultante dagli archivi dell'Istituto. Per i lavoratori trasferiti all'estero la competenza è determinata in base all'ultima residenza registrata in Italia.